Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 349

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 dicembre 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che agli abbonati che non risulteranno in regola col pagamento del canone provvisorio per il 1981 — più volte richiesto — sarà interrotto l'invio della *Gazzetta Ufficiale*, senza ulteriore preavviso, alla fine del corrente anno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 349 DEL 22 DICEMBRE 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 90: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 10ª Estrazione di cartelle 7 % emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971; 6ª Estrazione di cartelle 9 % emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, effettuate nell'anno 1980.

(10893-10892)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1980, n. **862**.

Disciplina dei servizi aerei non di linea ed interpretazione di disposizioni del codice della navigazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La denominazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione è sostituita dalla seguente:

« Dei servizi non di linea, del lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio ».

Art. 2.

L'articolo 788 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Licenze ed autorizzazioni.* — I servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio, non possono essere esercitati senza la preventiva licenza del Ministero dei trasporti, rilasciata alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli 789, 790, 791 e dal regolamento di attuazione del presente capo, emanato con decreto del Ministro dei trasporti.

I servizi di trasporto aereo non di linea possono essere effettuati anche da stranieri a condizioni di reciprocità, previa autorizzazione per singoli voli o per serie di voli da rilasciarsi di volta in volta, salvo che non sia altrimenti disposto in convenzioni internazionali e fatto salvo il disposto dell'articolo 780 (riserva del cabotaggio). Gli esercenti stranieri devono essere preventivamente accreditati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza.

Conseguita la licenza o l'autorizzazione i voli possono essere effettuati nel rispetto di tutte le condizioni operative prescritte, nonché delle disposizioni del regolamento di cui al primo comma ».

Art. 3.

L'articolo 789 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Condizioni per il rilascio delle licenze.* — Le licenze previste dall'articolo precedente possono essere rilasciate soltanto alle persone, enti o società indicate nell'articolo 751.

Al vettore che esercita i servizi di trasporto aereo non di linea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 941 e agli articoli da 996 a 1000 ».

Art. 4.

L'articolo 790 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Durata.* — Le licenze di cui all'articolo 788 hanno la durata da tre a cinque anni.

Dette licenze sono revocabili prima della loro scadenza solo per comprovato motivo di pubblico interesse e si intendono rinnovate per uguale periodo qualora il titolare, che abbia presentato domanda di rinnovo corredata della documentazione prescritta almeno centottanta giorni prima della scadenza, non riceva

notifica del rigetto motivato della domanda o della irregolarità della documentazione presentata almeno novanta giorni prima di detta scadenza ».

Art. 5.

L'articolo 791 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Divieto di cessioni e sanzioni.* — Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso del Ministro dei trasporti.

Chiunque non osservi le disposizioni del presente titolo nonché del regolamento di attuazione del presente capo, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 50 milioni e inoltre, nei casi più gravi e limitatamente agli esercenti italiani, con la sospensione e, per i recidivi, con la revoca della licenza.

Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro dei trasporti ».

Art. 6.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti emana con proprio decreto il regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione, che deve stabilire:

1) le modalità di rilascio delle licenze e di esercizio, precisando:

a) i requisiti tecnici, assicurativi, finanziari e operativi necessari per ottenere la licenza ad esercitare trasporti aerei non di linea, servizio di lavoro aereo o scuole di pilotaggio da parte di persone, enti o società capaci di avere in proprietà aeromobili nazionali ai sensi dell'articolo 751 del codice della navigazione;

b) i tipi, le caratteristiche e i modi di offerta dei servizi di trasporto aereo non di linea ammessi, esercìti da vettori sia nazionali che stranieri, avuto riguardo alla prassi corrente e consolidata in materia, agli interessi delle comunità italiane all'estero, all'equilibrio della bilancia dei pagamenti e alla rilevanza che il trasporto aereo non di linea ha nello sviluppo dell'economia turistica italiana, nonché ai livelli di compatibilità con i servizi aerei di linea tenuto conto della periodicità e ripetitività dei voli non di linea;

2) i controlli sul rispetto delle norme vigenti per la effettuazione dei servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, nonché le sanzioni in caso di inosservanza e la procedura per la loro applicazione.

Il regolamento di cui al primo comma può essere modificato con decreto ministeriale.

Art. 7.

La disposizione di cui all'articolo 1328 del codice della navigazione trova applicazione nelle ipotesi previste dall'articolo 801 del codice stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — FORMICA — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 18 dicembre 1980, n. **863**.

Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato con legge 19 marzo 1942, n. 397, è sostituito dal seguente:

« La commissione è composta da un magistrato del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a consigliere, che la presiede, da due dirigenti del Ministero del tesoro, un dirigente del Ministero delle finanze, un dirigente del Ministero del commercio con l'estero, un funzionario dell'Ufficio italiano dei cambi ed un funzionario della consulenza legale della Banca d'Italia.

I componenti della commissione sono nominati, per ogni quadriennio, con decreto del Ministero del tesoro, il quale provvede, altresì, per lo stesso periodo, alla nomina di un segretario e di un segretario supplente, scelti tra i funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 18 dicembre 1980, n. **864**.

Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono indetti il 3° censimento generale dell'agricoltura, il 12° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dello artigianato.

Il censimento della popolazione e quello delle abitazioni nonché il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato hanno luogo nel corso dell'anno 1981. Il censimento dell'agricoltura ha luogo nel corso dell'anno 1982.

Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma precedente sono stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Si prescinde dal parere della commissione anzidetta qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 2.

L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e ai comuni, che ne facciano richiesta, i dati, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione da utilizzare per elaborazioni statistiche di interesse locale.

I dati di cui sopra devono essere utilizzati dalle regioni, province autonome e dai comuni nella osservanza delle norme di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Le modalità per la fornitura dei dati saranno disciplinate nei regolamenti di esecuzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

Art. 3.

Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 140 miliardi, da assegnare all'Istituto centrale di statistica, che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

La spesa di cui al comma precedente è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1981.

Art. 4.

Dell'autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi di cui all'articolo 3, la somma di lire 18.700 milioni è destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere in dipendenza dei censimenti anzidetti.

Le spese di cui al comma precedente comprendono: aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole; aggiornamento del « piano topografico »; ripartizione del territorio comunale in « sezioni di censimento »; riunioni intercomunali per istruzioni; predisposizione degli « stati di sezione » e degli altri modelli ausiliari; scelta ed istruzione dei rilevatori; controllo giornaliero dei questionari compilati; revisione quantitativa e qualitativa dei questionari compilati e riscontri con l'anagrafe della popolazione; codificazione di alcune notizie; trasmissione del materiale di censimento agli uffici provinciali di censimento; spese di funzionamento degli uffici comunali di censimento e connessi adempimenti amministrativi e contabili.

Sulla medesima autorizzazione di spesa di lire 140 miliardi, di cui all'articolo precedente, grava altresì la spesa per il lavoro che devono svolgere i rilevatori secondo le norme fissate nei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1. L'incarico di rilevatore è affidato a personale dipendente dai comuni e a personale civile delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e di altri enti pubblici. Per particolari esigenze in sede locale l'incarico di rilevatore può essere affidato a persone in possesso di requisiti che consentano di assolvere nel modo migliore i delicati compiti ad essi affidati, con priorità ai giovani iscritti nelle liste di collocamento.

Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 grava altresì la somma di lire 500 milioni da devolvere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione dei censimenti anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.

Per eventuali altri lavori connessi con la esecuzione dei censimenti disposti dall'Istituto centrale di statistica, viene erogato dall'Istituto medesimo agli enti interessati un compenso che grava sulla predetta autorizzazione di spesa. Non gravano invece su detta autorizzazione di spesa gli oneri relativi ad eventuali acquisizioni ed elaborazioni di dati non disposte dall'Istituto centrale di statistica ed effettuate per proprie finalità dagli enti interessati.

Art. 5.

Le somme di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 4 sono dall'Istituto centrale di statistica distribuite ai comuni e alle camere di commercio secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

Art. 6.

Per l'effettuazione delle operazioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 i dipendenti comunali possono essere autorizzati dalle rispettive amministrazioni ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, anche in deroga alle vigenti disposizioni, entro il limite individuale di 60 ore mensili per non oltre novanta giorni.

La spesa relativa a detto lavoro straordinario non può comunque superare per ciascun comune l'ammontare del rimborso forfettario delle spese di carattere generale corrisposto dall'Istituto al comune ai sensi del primo comma dell'articolo 4.

Art. 7.

E' fatto obbligo, ai capi delle famiglie e delle convivenze, a coloro che dispongono delle abitazioni non occupate, agli imprenditori e gestori delle unità locali ed in genere alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione ricevuti. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete si applicano le sanzioni previste dall'arti-

colo 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 8.

Il segreto d'ufficio delle notizie raccolte in occasione dei censimenti è tutelato dall'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui allo articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 9.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — LA MALFA — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

LEGGE 18 dicembre 1980, n. **865**.

Nuova istituzione di una commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed alla Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 8 agosto 1977, n. 596, per la commissione sulla base di tale legge costituita.

La commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

La commissione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti e due segretari.

Art. 2.

Ai fini dell'attività della commissione istituita con l'articolo precedente sono fatti salvi gli atti compiuti dalla commissione di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 596, e sono acquisiti la documentazione ed ogni altro elemento istruttorio da essa raccolto.

Art. 3.

La commissione istituita con la presente legge concluderà i propri lavori presentando la relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il termine di un anno a decorrere dalla data del suo insediamento.

Le spese per il funzionamento della commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — LAGORIO — SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

LEGGE 18 dicembre 1980, n. **866**.

Modifica dell'articolo 35 (come modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324) della legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, come modificato dalla legge 13 giugno 1977, n. 324, sono sostituiti dai seguenti:

« Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui all'articolo 5, lettera *b*), della presente legge, è fissato, con decorrenza dall'anno 1980, in lire 6.000 milioni da

iscriversi in ragione di lire 2.500 milioni e di lire 3.500 milioni, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Nell'anzidetto contributo di lire 6.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera *g*), numero 4), dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso articolo 45, lettera *l*), della legge predetta; quello di lire 50 milioni, di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni, di cui allo articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce ».

Art. 2.

Al maggior onere di 3 miliardi di lire derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo alla voce « Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — BIASINI — SIGNORELLO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **867**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 86, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

terapia medica sistematica;
farmacologia molecolare;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
immunologia clinica;
tossicologia industriale;
foniatria;
otorinolaringoiatria pediatrica;
fisiopatologia e terapia del dolore;
fisiopatologia ematologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1980
Registro n. 115 *Istruzione, foglio n.* 366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **868**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1205, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 97, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

etologia e protezione animale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta uficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1980
Registro n. 115 *Istruzione, foglio n.* 372

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **869.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

urologia ginecologica;
microchirurgia;
chirurgia neonatale;
fisiopatologia chirurgica;
fisiopatologia delle malattie chirurgiche del torace;
endocrinochirurgia;
tecniche operatorie generali;
chirurgia riparatrice della mano;
anestesia sperimentale;
neurooftalmologia;
foniatria;
patologia urologica;
patologia embrio-fetale;
ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza;
semeiotica ostetrica e ginecologica;
ginecologia oncologica;
epatologia;
diagnostica e terapia allergologica;
cronobiologia clinica;
fisiopatologia dell'emostasi;
fisiopatologia digestiva;
medicina costituzionale ed endocrinologia;
fisiopatologia del ricambio;
allergologia respiratoria;
endocrinologia sperimentale;
tossicologia;
patologia molecolare;
virologia oncologica;
micologia medica;
istochimica normale e patologica;
igiene applicata;
psicopatologia generale;
auxologia normale e patologica;
patologia neonatale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1980
Registro n. 115 *Istruzione, foglio n.* 368

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Assegnazione alla regione Piemonte della somma di lire 3.958.484.306 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma di edilizia scolastica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 e il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto in particolare l'art. 113 della predetta legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici del 22 luglio 1977, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma tirennale 1978-80;

Visto il decreto interministeriale del bilancio, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 232, con il quale vengono attribuiti alla regione Piemonte i fondi di edilizia scolastica, di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 289, con il quale è stata assegnata alla regione Piemonte la disponibilità di L. 846.945.000, quale anticipo del 5% relativamente al 1979;

Viste le dichiarazioni n. 18499/ES.1834 del 7 luglio 1980 e n. 18812/ES.1852 del 10 luglio 1980, rese entrambe dall'assessore competente della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con le quali si chiede l'erogazione, rispettivamente, degli importi di L. 1.632.531.535 e di L. 2.325.952.771, erogati dalla regione Piemonte agli enti obbligati, per il pagamento di opere già eseguite, comprese nel secondo programma di edilizia scolastica;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Piemonte è assegnata la somma di lire 3.958.484.306, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1980
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 40

(11213)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 6 giugno 1979, 14 gennaio 1980, 7 maggio 1980 e 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 aprile 1979 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11285)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1980.

Modificazione allo statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano - Sezione opere pubbliche, in Ancona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ed in particolare l'art. 24 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano - Sezione opere pubbliche, con sede in Ancona;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano nella riunione dell'11 aprile 1980;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prossima riunione;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano - Sezione opere pubbliche, con sede in Ancona, in conformità del seguente testo:

« Il patrimonio della sezione è formato:

a) dal fondo di dotazione;

b) dalle riserve.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire duemiliardi assegnata dall'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano.

Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento di parte degli utili annuali, secondo quanto disposto dall'art. 9 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(11201)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Cantoni Coatz, in Milano, stabilimenti in Lucca e Gallicano, depositi e uffici vendita di Milano, Novate Milanese, Napoli, Roma, Genova, Bergamo e Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cucirini Cantoni Coatz, in Milano, stabilimenti in Lucca e Gallicano (Lucca), depositi e uffici vendita di Milano, Novate Milanese, Napoli, Roma, Genova, Bergamo e Padova;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini Cantoni Coatz, con sede in Milano, stabilimenti in Lucca e Gallicano (Lucca), depositi e uffici vendita di Milano, Novate Milanese, Napoli, Roma, Genova, Bergamo e Padova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 agosto 1980 al 22 febbraio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11287)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministro del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente la modifica e aggiornamento dell'annesso I del regime delle importazioni delle merci;

Visto l'accordo C.E.E.-Romania sul commercio dei prodotti industriali, firmato a Bucarest il 28 luglio 1980;

Considerata l'opportunità di apportare le necessarie modifiche al regime delle importazioni delle merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle merci, indicate in allegato, originarie della Romania, viene ammessa liberamente senza restrizioni quantitative, a decorrere dal 1° gennaio 1981.

L'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, aggiornato con decreto ministeriale 17 marzo 1979, deve essere di conseguenza modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1980

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

ALLEGATO

ex 25.31 Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; spato fluore:

A. spato fluore:

110 I. contenenti, in peso, più di 97% di fluoruro di calcio (CaF_2)

150 II. contenenti, in peso, 97% o meno di fluoruro di calcio (CaF_2)

B. altri:

910 I. feldspato

990 II. non nominati

ex 28.47 Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.):

B. cromati, bicromati e percromati:

II. altri:

430 b. bicromato di potassio

ex 29.01 Idrocarburi:

A aciclici:

ex 110 I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili: non saturi

D. aromatici:

ex 990 VII. altri: limitatamente a butilexilolo, destinato alla fabbricazione del muschio, xilene e del divinilbenzolo

ex 29.02 Derivati alogenati degli idrocarburi:

A. derivati alogenati degli idrocarburi aciclici:

II. cloruri:

a. saturi:

2. altri:

250 cc. tetracloruro di carbonio

29.03 Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi:

A. derivati solfonati:

101 I. degli idrocarburi aromatici

105 II. altri

B. derivati nitrati e nitrosi:

310 I. trinitrotolueni, dinitronaftaleni

390 II. altri

C. derivati misti:

510 I. derivati solfoalogenati

II. altri:

591 a. mononitroclorobenzoli

595 b. altri

ex 29.04 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

A. monoalcoli saturi:

III. butanolo e suoi isomeri:

140 a. 2-metilpropan-2-olo (alcole ter-butilico)

b. altri:

180 2. non nominati

ex 29.06 Fenoli e fenoli-alcoli:

A monofenoli:

110 I. fenolo e suoi sali

ex 29.11 Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:

A. aldeidi acicliche:

120 I. formaldeide (metanale)

ex 29.14 Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:

A. acidi monocarbossilici aciclici saturi:

I. acido formico, suoi sali e suoi esteri:

120 a. acido formico

ex 29.22 Composti a funzione ammina:

A. monammine acicliche:

130 II. dietilammina e suoi sali

III. altri:

140 a. trietilammina e suoi sali

160 b. isopropilammina e suoi sali

180 c. altri

B. poliammine acicliche:

210 I. esametilendiammina e suoi sali

II. altri:

250 a. etilendiammina (diamminoetano) e suoi sali

290 b. altri

C. monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche:

310 I. cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali

390 II. altri

D. monoammine aromatiche:

510 II. N-metil-N 2,4,6-tetranitroanilina (tetril)

550 IV. xilidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali

V. difenilammina, e suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali:

610 a. dipicrilammina (exil)

690 b. altri

VI. 1-naftilammina, 2-naftilammina, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:

710 a. 2-naftilammina e suoi sali

790 b. altri

VII. altri:

801 a. fenilbetanaftilammina

805 b. non nominati

E. poliammine aromatiche:

910 I. fenilendiammine e metilfenilendiammine (diamminotolueni), loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali

990 II. altre

ex 29.23 Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:

A. ammino-alcoli; ammino-eteri; ammino-esteri:

II. altri:

140 a. dietanolammina e suoi sali

170 c. ariletanolammine e loro sali

D. ammino-acidi:

770 IV. glicina

V. altri:

780 a. acido 4-amminobenzoico (p-amminobenzoico), suoi sali e suoi esteri

790 b. non nominati

E. ammino-alcoli-fenoli; ammino-acidi-fenoli; altri composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:

810 I. acido 4-amminosalicilico (acido p-amminosalicilico), suoi sali e suoi esteri

ex 29.30 Composti ad altre funzioni azotate:

ex 000 — limitatamente agli isocianati

ex 29.35 Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:

Q. altri:

880 I. furazolidone (DCI)

890 II. etossichinoline; 5-nitro-2-furaldeide semicarbazone (nitrofurazone)

910 III. lattami

930 IV. piperazina (dietilendiammina) e 2,5-dimetilpiperazina (2,5-dimetil-dietilendiammina), e loro sali

940 V. tetraidrofurano

960 VI. cocarbossilasi (DCI)

970 VII. derivati del benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) (esclusi i sali del benzotiazol-2-tiolo)

ex 30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria:
	A. non condizionati per la vendita al minuto:
110	I. contenenti iodio o suoi composti
	II. altri:
	a. contenenti penicillina, streptomicina, o loro derivati:
	1. contenenti penicillina o suoi derivati:
130	aa. contenenti, in miscela, penicillina o suoi derivati e streptomicina o suoi derivati
150	bb. altri
170	2. altri
ex 32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»:
	A. altre sostanze coloranti:
100	I. neri minerali non nominati né compresi altrove
	V. pigmenti a base di cromati di piombo, di bario, di zinco o di stronzio:
ex 650	b. altri, limitatamente a pigmenti di cromati di zinco
	VI altre:
710	a. magnetite
	b. non nominate
790	4. altre
ex 38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori di germinazione, regolatori di crescita per piante, e prodotti simili, presentati allo stato di preparazioni o in forme, recipienti o involucri per la vendita al minuto, oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini, e candele solforati e carte moschicide:
	D. altri:
400	I. disinfettanti
500	II. insetticidi
600	III. fungicidi
700	IV erbicidi
800	V non nominate
ex 38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
010	A. oli di flemma; olio di Dippel
030	B. acidi naftenici
180	H. composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche
220	IJ. miscugli non agglomerati di carburi metallici
260	L ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas
280	M. composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose
320	N composizioni per accumulatori, a base di ossido di cadmio od a base d'idrossido di nichelio
330	O. carboni (esclusi quelli della voce n. 38.01-A) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti
	U. altri:
660	VI preparazioni per la galvanoplastica
720	VIII. miscugli di monoidi e tristearati di glicerina (emulsionanti delle sostanze grasse)
840	XIII. prodotti ausiliari del tipo di quelli utilizzati in fonderia (diversi da quelli che rientrano nella voce n. 38.19-370)
860	XIV. calcestruzzo pronto per la gettata
880	XV. malte non refrattarie
78.02 000	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo
78.03 000	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,7 kg per m²
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo:
	A fogli e nastri sottili:
110	I. fissati su supporto
190	II. altri
200	B polveri e pagliette
78.05 000	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo
78.06	Altri lavori di piombo:
100	A. imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (EURATOM)
900	B. non nominati

(11327)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1980.

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Preganziol e S. Cristina di Quinto. società cooperativa a r.l., in Preganziol.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 5 dicembre 1979, con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Preganziol e S. Cristina di Quinto, società cooperativa e responsabilità limitata, con sede in Preganziol (Treviso), in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 6 dicembre 1979 concernente la nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della suddetta cassa rurale ed artigiana;

Considerata la necessità di prorogare la procedura di amministrazione straordinaria;

Sulla richiesta del Commissario straordinario;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

La procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana di Preganziol e S. Cristina di Quinto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Preganziol (Treviso), viene prorogata ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del ripetuto te-

sto unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive comunicazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(11348)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Istituzione delle sezioni doganali « Traforo Frejus Francia », « Traforo Frejus Italia » e « Freney ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento della dogana della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonchè la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Visto l'art. 9 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di istituire, tra l'altro, le sezioni doganali;

Visto l'accordo tra l'Italia e la Francia, relativo alla istituzione di tre uffici a controlli nazionali abbinati al traforo autostradale del Frejus, fatto a Roma l'11 luglio 1980;

Considerato che tale accordo prevede l'istituzione di tre uffici a controlli nazionali abbinati dei quali due in territorio francese e uno in territorio italiano;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite le sezioni doganali « Traforo Frejus Francia » « Traforo Frejus Italia » e « Freney » dipendenti dalla dogana di Modane.

Ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le facoltà delle suddette sezioni doganali saranno stabilite dal capo della competente circoscrizione doganale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(11328)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massey Ferguson, stabilimento di Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Massey Ferguson, stabilimento di Aprilia (Latina);

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1979 e 3 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 aprile 1969 al 20 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massey Ferguson, stabilimento di Aprilia (Latina), è prolungata al 20 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11278)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro multiindustria, in Atessa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 ottobre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Centro multiindustria di Atessa (Chieti);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro multiindustria di Atessa (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 dicembre 1979 al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11280)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1980.

Revoca della sospensione della riscossione di imposte dirette erariali accordata alla S.r.l. Socem, in Calimera.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1980, con il quale, in accoglimento della richiesta avanzata dalla S.r.l. Socem, con sede in Calimera, è stata accordata alla società stessa, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali ed il proseguimento dell'attività produttiva, la sospensione, per un periodo di sei mesi, della riscossione del carico di IRPEF (ritenute alla fonte), interessi e soprattasse, relativo agli anni 1977 e 1978, ammontante complessivamente a L. 43.571.460;

Ritenuto che, nel suindicato decreto, è stata espressamente prevista la revoca della sospensione ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata disposta ovvero venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione;

Considerato che la S.r.l. Socem è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale civile di Lecce, emessa in data 28 ottobre 1980, reg. fall. n. 3852/80, per cui sono venuti meno i presupposti che hanno portato all'accoglimento della richiesta di sospensione e sussiste pericolo di perdita del suddetto credito erariale;

Decreta:

La sospensione della riscossione del carico tributario di L. 43.571.460, concessa, per un periodo di sei mesi, alla S.r.l. Socem, con il decreto ministeriale 25 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 7 ottobre 1980, è revocata.

L'Intendente di finanza di Lecce è incaricato della esecuzione del presente decreto e provvederà alla riliquidazione degli interessi previsti dal penultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, limitandoli al periodo in cui la S.r.l. Socem ha effettivamente fruito della sospensione della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il Ministro: Reviglio

(11351)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ettore Calabrese - Trasporti internazionali, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ettore Calabrese - Trasporti internazionali di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1979, 27 novembre 1979, 11 marzo 1980, 4 giugno 1980 e 19 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 aprile 1979 al 12 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ettore Calabrese - Trasporti internazionali di Napoli, è prolungata all'11 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11284)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino;

Visti i decreti ministeriali 20 agosto 1979, 18 ottobre 1979, 15 dicembre 1979, 5 agosto 1980, 9 agosto 1980 e 17 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 gennaio 1979 al 26 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 25 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11286)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 13 aprile 1978, concernente modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 74, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, con il quale sono state stabilite le modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni;

Ritenuta l'opportunità di modificare il primo comma dell'art. 5 del suddetto decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale 13 aprile 1978 il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« L'annotazione delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni devono essere effettuate entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta. Ai fini delle predette liquidazioni periodiche deve tenersi conto di tutte le operazioni per le quali i termini di registrazione stabiliti dagli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni scadono nel periodo cui le liquidazione stesse si riferiscono.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Roma, addì 16 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(11359)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1980.

Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale è stata istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, concernente disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94, concernente disposizioni transitorie di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, nonché norme integrative e correttive dello stesso decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visti gli articoli 22, secondo comma; 24, primo comma; 29, quarto comma; 73, primo comma, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi delle facoltà conferitegli dai detti articoli per determinare particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e simili;

Decreta:

Art. 1.

Per le somministrazioni di acqua e la manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali sottoposti per legge alla disciplina stabilita per la riscossione delle imposte dirette, l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'utente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Le cartelle esattoriali emesse per la riscossione dei corrispettivi relativi alle operazioni di cui al comma precedente tengono luogo delle fatture, sempreché contengano tutti gli elementi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e successive modificazioni, salvo la data di emissione, il numero progressivo, e il domicilio dell'utente che possono essere sostituiti, rispettivamente dal periodo nominale di consumo, dal numero attribuito all'utenza e dall'ubicazione dell'utenza.

Le copie dei ruoli emessi per la riscossione dei corrispettivi tengono luogo del secondo esemplare delle fatture.

Art. 2.

Le registrazioni dei corrispettivi relativi alle operazioni di cui all'articolo precedente devono essere eseguite annotando nel registro previsto dall'art. 24 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'effettivo ammontare dei versamenti eseguiti dagli esattori incaricati della riscossione.

Le annotazioni di cui al comma precedente devono essere eseguite entro trenta giorni dall'effettuazione del versamento da parte dell'esattore con le modalità stabilite dal predetto art. 24.

Art. 3.

I corrispettivi relativi alle prestazioni accessorie per nuovi collegamenti, allacciamenti, posa misuratori, volture di utenza e simili, quando non siano riscossi mediante ruoli, devono essere annotati nel registro previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con le modalità ivi stabilite entro trenta giorni dall'effettuazione del versamento da parte dell'utente.

Nella determinazione dell'ammontare dei corrispettivi di cui al comma precedente, devono essere computati anche quelli relativi ad operazioni per le quali sia stata emessa fattura a richiesta dell'utente.

Art. 4.

L'imposta relativa alle somministrazioni di cui al presente decreto può essere detratta dagli aventi diritto soltanto dopo che sia stato versato il relativo corrispettivo e, ove il corrispettivo venga versato in più rate, la detrazione dell'imposta può essere operata solo in misura corrispondente all'importo pagato in ciascuna rata.

Art. 5.

Le annotazioni di liquidazione periodica previste dallo art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, debbono essere effettuate nel registro di cui all'art. 24 del medesimo decreto, entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta.

Ai fini delle liquidazioni periodiche di cui al comma precedente deve tenersi conto di tutte le operazioni per le quali il termine di registrazione stabilito dal predetto art. 24 scade nel periodo cui le liquidazioni stesse si riferiscono.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 22, secondo comma, e 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli enti che emettono fatture in relazione ai servizi indicati nel precedente art. 1, sono dispensate dalla presentazione dell'elenco clienti.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1981 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(11360)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre **1980.**

Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale è stata istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, concernente disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94, concernente disposizioni transitorie e di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, nonchè norme integrative e correttive dello stesso decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visti gli articoli 22, secondo comma; 24, primo comma; 29, quarto comma; 73, primo comma, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi delle facoltà conferitegli dai detti articoli per determinare particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e simili e per l'esercizio di lampade votive nei cimiteri;

Decreta:

Art. 1.

Per le somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'utente non oltre il momento di effettuazione della operazione.

Le bollette emesse per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni di cui al comma precedente tengono luogo delle fatture, semprechè contengano tutti gli elementi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo il numero progressivo ed il domicilio dell'utente che possono essere sostituiti, rispettivamente, dalla numerazione toponomastica e dall'ubicazione dell'utenza.

Gli enti e le imprese che utilizzano macchine elettrocontabili ovvero si avvalgono di centri elettrocontabili gestiti da terzi possono emettere le bollette-fatture in unico esemplare con l'indicazione del periodo nominale di consumo in luogo della data di emissione; in tal caso, il secondo esemplare è sostituito dalle distinte meccanografiche di fatturazione contenenti, oltre alla data di emissione delle distinte stesse, che coincide con quella delle singole bollette-fatture, tutti gli altri elementi indicati nelle bollette medesime.

Art. 2.

L'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse in ciascun giorno può essere annotato nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con le modalità ivi previste. Le annotazioni devono essere effettuate comunque non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare.

Entro lo stesso termine le bollette-fatture emesse possono essere singolarmente annotate anzichè nel registro di cui al precedente comma in quello previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con le modalità ivi indicate.

I soggetti di cui all'ultimo comma del precedente articolo possono effettuare le annotazioni nel registro di cui al comma precedente indicando i totali delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette-fatture emesse nel corso di ciascun trimestre solare entro il mese successivo al trimestre stesso.

Art. 3.

I corrispettivi relativi alle prestazioni accessorie effettuate in ciascun giorno per nuovi collegamenti, allacciamenti, posa misuratori, voltura di utenza e simili, quando non siano addebitati sulle bollette-fatture, devono essere annotati nel registro previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con le modalità ivi previste ed entro i termini stabiliti nel primo comma del precedente art. 2.

Art. 4.

Le annotazioni di liquidazione periodica di cui allo art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni da parte di enti e di imprese che addebitano i corrispettivi relativi alle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono essere effettuate entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta.

Ai fini delle liquidazioni periodiche di cui al comma precedente deve tenersi conto di tutte le operazioni per le quali i termini di registrazione stabiliti dagli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni scadono nel periodo cui le liquidazioni stesse si riferiscono.

L'imposta relativa alle operazioni di cui al presente decreto è liquidata e versata trimestralmente anche se l'ente territoriale al quale appartengono le aziende municipalizzate e provincializzate che effettuano le operazioni medesime è soggetto ad imposta per altre attività esercitate.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 22, secondo comma, e 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli enti e le imprese che emettono le bollette-fatture in relazione ai servizi di somministrazione indicati nel precedente art. 1, sono dispensati dalla presentazione dell'elenco clienti.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni effettuate dalle imprese che gestiscono il servizio delle lampade votive nei cimiteri.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1981 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(11358)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1980.

Proroga, dal 30 novembre al 20 dicembre 1980, del termine per la presentazione delle domande per usufruire del premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1980, relativo al premio per il mantenimento delle vacche nutrici ed in particolare l'art. 3, ultimo comma, modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1980 che fissa al 30 novembre 1980 il termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli interessati;

Visto il regolamento (CEE) n. 3154/80 della commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 1885/80 relativo alle modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici;

Considerato che il citato regolamento (CEE) numero 3154/80, prevede la facoltà da parte degli Stati membri di prorogare al 20 dicembre 1980 il termine di presentazione delle domande per poter beneficiare del premio;

Considerata l'opportunità di consentire agli allevatori italiani di avvalersi della citata proroga;

Decreta:

All'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale 2 agosto 1980, la data del 30 novembre 1980 è sostituita dalla data del 20 dicembre 1980.

Roma, addì 17 dicembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(11362)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle regioni Campania e Basilicata.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, è dichiarata la eccezionalità del terremoto del 23 novembre 1980 che ha colpito i territori delle province di Avellino, Salerno, Napoli, Benevento e Caserta in Campania e delle province di Potenza e Matera in Basilicata.

Le regioni Campania e Basilicata provvederanno, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(11361)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1980.

Attribuzione al presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo delle funzioni di commissario straordinario dell'Ente stesso.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041 sul riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);

Visto lo statuto dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) approvato con decreto interministeriale 2 agosto 1962;

Vista la legge 2 agosto 1974, n. 365, recante aggiunte al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041;

Visto il proprio decreto 1° settembre 1980, con il quale è stato nominato il presidente dell'Ente nella persona dell'avv. Gabriello Moretti fino a quando non sarà reso operante il nuovo ordinamento dell'Ente medesimo e, comunque, per la durata di non oltre un quadriennio;

Visti i successivi decreti ministeriali 26 settembre, 13 e 16 ottobre 1980, relativi alla ricostituzione, modificazione ed integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente per il quadriennio decorrente dalla predetta data del 26 settembre 1980;

Vista la nota del presidente dell'Ente n. 497 in data 30 ottobre 1980, con la quale si comunica che il consiglio di amministrazione, convocato nelle persone come sopra nominate e riunitosi nella data predetta, tra l'altro, per l'esame del bilancio di previsione per il 1981, non ha potuto formalmente insediarsi per svolgere le proprie attribuzioni, essendo state sollevate nel suo seno perplessità in ordine alla legittimazione di alcuni rappresentanti regionali, chiamati a comporlo senza una previa deliberazione di designazione da parte degli organi regionali rispettivamente competenti;

Viste le proprie note in data 18 novembre 1980, con le quali è stata notificata alle regioni interessate l'indispensabilità di rapide deliberazioni di designazione dei rispettivi rappresentanti, al fine di evitare il blocco dell'Ente nazionale italiano per il turismo, impossibilitato, tra l'altro, a provvedere alla nomina del comitato esecutivo ed all'approvazione del bilancio preventivo per il 1981;

Ritenuto che l'acquisizione delle necessarie designazioni non ha potuto essere tuttora completata e che, pertanto, non risulta possibile convocare utilmente il consiglio di amministrazione dell'Ente per gli adempimenti indilazionabili che concernono la costituzione di un organo statutariamente essenziale e la deliberazione del bilancio preventivo per il 1981, che ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 avrebbe dovuto essere approvato entro il 31 ottobre 1980, indispensabile alla capacità operativa richiesta all'Ente, in via immediata, dagli interessi turistici generali della collettività e dalla emergenza delle zone colpite dagli eventi sismici;

Considerata, per quanto sopra, la necessità urgente di assicurare la piena operatività dell'Ente attribuendo temporaneamente al suo presidente le funzioni di commissario straordinario, con i poteri propri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nelle more degli atti necessari alla ricostituzione del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

All'avv. Gabriello Moretti, presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), sono attribuite le funzioni di commissario straordinario dell'Ente medesimo per l'esercizio, altresì, dei poteri propri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 2.

Le funzioni di commissario straordinario di cui all'articolo precedente sono attributite per non oltre tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto e comunque fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'emanando decreto di ricostituzione del consiglio di amministrazione, nelle more del quale è sospesa l'efficacia dei sopra citati decreti ministeriali 26 settembre, 13 e 16 ottobre 1980.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1980

Il Ministro: SIGNORELLO

(11409)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 17 novembre 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Claudio Tagliavia, console onorario di Norvegia a Palermo;

Tullio Tonnini, console della Repubblica di San Marino ad Ancona;

Giovanni Bonelli, console di San Marino a Genova;

Mario Mazza, vice console della Repubblica di San Marino a Genova;

Karl Kostval, console di Svezia a Milano;

Enrico Alfonso Minervino, console onorario dell'Uruguay a Milano;

Daria De Pierre-Hollowel, vice console degli U.S.A. a Napoli.

(11354)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 7 novembre 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Approvazione del piano di spesa relativo allo svolgimento dei corsi per allievi operai organizzati dal Ministero della difesa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme in materia di occupazione giovanile, nonché il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Visto, in particolare, l'art. 25 del citato decreto che attribuisce al Ministero della difesa la facoltà di istituire corsi per allievi operai ai quali possono essere ammessi giovani di età non superiore ai 29 anni, iscritti nelle liste speciali;

Vista la propria delibera del 10 ottobre 1979;

Vista la nota del Ministero del lavoro n. 2772 del 15 ottobre 1980, contenente l'istruttoria in merito al piano di spesa predisposto dal Ministero della difesa, relativo ad un corso di durata semestrale, con l'impiego di 80 giovani comportante una spesa di L. 36.608.000 nonché ad un corso, di durata annuale, con l'impiego di 7.300 giovani comportante una spesa di L. 6.680.960.000;

Considerato che il finanziamento dell'onere relativo alle indennità previste dal citato art. 25 da corrispondersi agli allievi operai è posto a carico dei fondi di cui all'art. 29 della citata normativa;

Viste le proprie delibere del 3 agosto 1977 e del 30 novembre 1977, con le quali si era provveduto a stanziare fondi per il settore privato;

Vista la propria delibera dell'11 luglio 1980, con la quale si è disposto la utilizzazione di parte degli stanziamenti residui a valere sui fondi della legge n. 285 del 1977;

Considerato che le somme attribuite ai settori privati non verranno completamente utilizzate;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' approvato il piano di spesa relativo allo svolgimento dei corsi per allievi operai descritti in premessa che saranno organizzati dal Ministero della difesa.

L'onere complessivo previsto in L. 6.717.568.000 è coperto con ricorso alle disponibilità del fondo di 20 miliardi di lire destinato al finanziamento delle imprese per l'assunzione dei giovani nei settori produttivi.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(11332)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Alessandria:

« 2057-AL »: Tanzi & Benassi, in Valenza.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Arezzo:

« 275-AR »: « F.E.M. » di Fracassi Maria, in Arezzo;

« 279-AR »: « La. Or. » S.a.s. di Rovai Cesare, in Levane di Montevarchi.

Provincia di Brescia:

« Costruzioni meccaniche di precisione » di De Antoni G. Battista, in Chiari.

(11293)

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso. Si comunica, inoltre, che la ditta stessa ha dichiarato che cinque punzoni recanti il detto marchio sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente.

Provincia di Arezzo:

« 136-AR »: « Centotrentasei Aerre » di Parigi Matteo, in Pieve al Toppo di Civitella.

(11294)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Milano:

« 15-MI »: Bucellati Mario s.r.l., in Milano (un punzone);

« 49-MI »: Villa Giuseppe, in Milano (tre punzoni);

« 164-MI »: Nicoletti Egidio S.p.a., in Milano (due punzoni);

« 596-MI »: « Oreor » di Bazzoli Antonio, in Milano (tre punzoni);

« 650-MI »: Sukyas Vahram, in Milano (sei punzoni);

« 723-MI »: « Esportazione oreficeria Invernizzi S.r.l. » di Invernizzi Marco, in Milano (due punzoni);

« 733-MI »: Granata & Pezzotta, in Milano (un punzone);

« 767-MI »: Finamore Emanuele, in Milano (un punzone).

(11295)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 17 dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	950,70	950,70	950,85	950,70	950,75	950,60	950,80	950,70	950,70	950,70
Dollaro canadese	786,90	786,90	787 —	786,90	787,03	786,85	787,35	786,90	786,90	786,85
Marco germanico	474,70	474,70	475,35	474,70	474,66	474,65	474,75	474,70	474,70	474,68
Fiorino olandese	437,20	437,20	437 —	437,20	437,12	437,15	437,20	437,20	437,20	437,65
Franco belga	29,461	29,461	29,48	29,461	29,48	29,45	29,491	29,461	29,461	29,45
Franco francese	204,40	204,40	205 —	204,40	204,46	204,35	204,20	204,40	204,40	204,85
Lira sterlina	2206,10	2206,10	2204 —	2206,10	2206,69	2206,10	2205,90	2206,10	2206,10	2206,05
Lira irlandese	1764 —	1764 —	1765 —	1764 —	1764,59	—	1765 —	1764 —	1764 —	—
Corona danese	154,56	154,56	154,80	154,56	154,35	154,55	154,70	154,56	154,56	154,55
Corona norvegese	182,74	182,74	182,90	182,74	182,24	182,70	182,81	182,74	182,74	182,70
Corona svedese	213,21	213,21	213,30	213,21	213,13	213,20	213,15	213,21	213,21	213,15
Franco svizzero	521,83	521,83	525,10	521,83	524,06	521,80	523,10	521,83	521,83	521,80
Scellino austriaco	66,86	66,86	67 —	66,86	66,95	66,85	66,92	61,86	61,86	66,80
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,67	17,90	17,68	17,85	17,55	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	11,851	11,851	11,85	11,851	11,83	11,80	11,86	11,851	11,851	11,80
Yen giapponese	4,539	4,539	4,56	4,539	4,545	4,50	4,5420	4,539	4,539	4,50

Media dei titoli del 17 dicembre 1980

Titolo	
Rendita 5% 1935	61,400
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,200
» 5,50% » » 1968-83	87,200
» 5,50% » » 1969-84	83,250
» 6% » » 1970-85	80,825
» 6% » » 1971-86	76,700
» 6% » » 1972-87	73,600
» 9% » » 1975-90	75,950
» 9% » » 1976-91	77,100
» 10% » » 1977-92	84 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,700
» » » » 1- 7-1979/81	99,650
» » » » 1-10-1979/81	99,375
» » » » 1-12-1979/81	99,350
» » » » 1- 5-1979/82	98 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,050
» » » » 1-10-1979/82	98,075
» » » » 1- 1-1980/82	98,500
» » » » 1- 3-1980/82	98,150
» » » » 1- 5-1980/82	98,10
» » » » 1- 6-1980/82	98,150
» » » » 1- 7-1980/82	98,875
» » » » 1- 1-1980/83	98,350
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	99,725
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	88,825
» » Pol. 12% 1- 1-1982	96,050
» » » 12% 1- 4-1982	95,025
» » » 12% 1-10-1983	91,775
» » » 12% 1- 1-1984	91,525
» » » 12% 1- 4-1984	91,975
» » » 12% 1-10-1984	91,900
» » Nov. 12% 1-10-1987	89 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 dicembre 1980

Valuta	
Dollaro USA	950,75
Dollaro canadese	787,125
Marco germanico	474,72
Fiorino olandese	437,20
Franco belga	29,476
Franco francese	204,30
Lira sterlina	2206 —
Lira irlandese	1764,50
Corona danese	154,63
Corona norvegese	182,775
Corona svedese	213,18
Franco svizzero	522,456
Scellino austriaco	66,89
Escudo portoghese	17,725
Peseta spagnola	11,885
Yen giapponese	4,54

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso pubblico per l'assegnazione di venticinque borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione in commercio estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero ha bandito un concorso pubblico per l'assegnazione di venticinque borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione in commercio estero (CORCE).

Requisiti richiesti:

1) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi;
2) diploma di laurea.

Termine perentorio di scadenza: le domande dovranno essere spedite entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e dovranno comunque pervenire entro quaranta giorni a far tempo dalla data medesima.

Gli interessati potranno rivolgersi al servizio formazione dell'Istituto - via Liszt, 21 - 00100 Roma-Eur, per dettagliate informazioni nonchè per ottenere una copia del bando di concorso.

(11368)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1980, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame summenzionato;

Esaminata la documentazione richiesta al dott. Cesare Di Bari, a chiarimento di quella già allegata alla domanda di ammissione all'esame;

Verificata, pertanto, l'anzianità di servizio prescritta, come documentato dallo stesso dott. Di Bari;

Decreta:

Il dott. Cesare Di Bari, nato a Sammichele Di Bari il 5 gennaio 1948, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità ad aiuto di malattie infettive per l'anno 1978, di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1980 con il punteggio di 95/100 (novantacinque centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11235)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1980, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1978;

Accertato che al n. 163 del citato elenco sono stati erroneamente riportati i dati anagrafici dott. Eugenio Fellepara nato a Pezzola il 19 maggio 1939 anziché dott. Eugenio Fellegara nato a Gazzola il 19 maggio 1939;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 163 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1978, approvata con decreto ministeriale 28 febbraio 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1980, leggasi dott. Eugenio Fellegara, nato a Gazzola il 19 maggio 1939, anziché dott. Eugenio Fellepara, nato a Pezzola il 19 maggio 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11236)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 41-42 del 12-19 ottobre 1978, parte II, atti di amministrazione è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978, registro n. 103, foglio n. 381, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1975, registro n. 25, foglio n. 4.

(11228)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode presso l'osservatorio astronomico di Bologna.

Nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione n. 43 del 31 ottobre 1978, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978, registro n. 103, foglio n. 240, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Bologna, indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1975.

(11229)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 41-42 del 12-19 ottobre 1978, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978, registro n. 103, foglio n. 380, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1974.

(11230)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso riservato, per titoli, a centosei posti di operaio permanente di terza categoria nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 43 del 31 ottobre 1978, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978, registro n. 103, foglio n. 217, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso riservato, per titoli, a centosei posti di operaio permanente di terza categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

(11231)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a sessantuno posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 43 del 31 ottobre 1978 parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978, registro n. 103, foglio n. 259, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso, per esami, a sessantuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 25 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1975, registro n. 96, foglio n. 42.

(11232)

REGIONE LOMBARDIA

Stralcio di alcune sedi dal concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano

Si informa che con decreto 8 ottobre 1980, n. 366/SAN/MI/80, sono state stralciate dal bando di concorso 3 dicembre 1979, n. 261/SAN/MI/79, i posti di ufficiale sanitario nelle sottoelencate sedi:

1) C.V.I.P. di Melegnano ed Uniti;
2) C.S.Z. « Brianza d'Adda 3 » di Vimercate.

Detti posti, a norma delle vigenti disposizioni, sono destinati ad essere coperti con concorsi riservati.

(11237)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Varese

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Varese.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2000 e corredate dei documenti di rito, devono essere indirizzate alla regione Lombardia - Ufficio del medico provinciale di Varese - Via Daverio, 10 e pervenire entro e non oltre le ore 12 del sessantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Varese.

(11340)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(4305/S)

OSPEDALE CIVILE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svoglimento del concorso valgonò le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Santarcangelo di Romagna (Forlì).

(4338/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2, IN CARRARA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso il civico ospedale di Carrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso il civico ospedale di Carrara (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 dl quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ufficio concorsi dell'ente in Carrara (Massa-Carrara).

(4323/S)

OSPEDALE CIVILE « P. DETTORI » DI TEMPIO PAUSANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tempio Pausania (Sassari).

(4317/S)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - ufficio concorsi dell'ente in Napoli.

(4321/S)

OSPEDALE CIVILE « G. FORNAROLI » DI MAGENTA

Concorso ad un posto di assistente ortopedico-traumatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e la modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Magenta (Milano).

(4324/S)

ISTITUTO PER L'INFANZIA DI TRIESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente gastroenterologo;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trieste.

(4308/S)

OSPEDALE DELLA MARSICA « SS. FILIPPO E NICOLA » DI AVEZZANO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia plastica ricostruttiva

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia plastica ricostruttiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avezzano (L'Aquila).

(4310/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso ad un posto di aiuto oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posti di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - divisione concorsi dell'ente in Catania.

(4306/S)

OSPEDALE CIVILE DI VASTO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vasto (Chieti).

(4315/S)

OSPEDALE « LA BERTAGNETTA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di tisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di tisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(4316/S)

OSPEDALE « S. CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(4325/S)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E F. TEOTINO » DI LOCRI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(4322/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di endocrinologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di endocrinologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

(4320/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 3 « VERSILIA », IN VIAREGGIO

Concorso a due posti di aiuto di radiologia presso il presidio ospedaliero di Camaiore e Viareggio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di radiologia presso il presidio ospedaliero di Camaiore e Viareggio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, reddatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Viareggio (Lucca).

(4318/S)

OSPEDALE DI BRUNICO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti dovranno presentare l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, oppure del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brunico (Bolzano).

(4319/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803490)